



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 novembre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario, relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) ed in particolare l'art. 148-bis, comma 3, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000,

modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente 57/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo", sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Sezione delle Autonomie della medesima Corte.

L'art. 148-bis del D. lgs. n. 267/2000 (inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), esplicita le finalità del controllo de quo ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano

conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Illasi (Vr) ed in particolare:

- I questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018;
- Le relazioni dell'Organo di revisione, relative al predetto bilancio di previsione ed ai citati rendiconti, di cui all'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005;
- Le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- Gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

1. Rispetto delle scadenze (approvazione rendiconto 2017 e 2018)

Si rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2017 (avvenuta il 31 luglio 2018) e del rendiconto 2018 (avvenuta il 1° luglio 2019), in violazione del termine previsto all'art. 227, comma 2, del TUEL.

Al riguardo, a seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha dichiarato: *“In riferimento alle tardive approvazioni dei rendiconti 2017 e 2018, avvenute rispettivamente il 31/07/2018 e il 01/07/2019, si attesta l'avvenuto rispetto del divieto di assunzione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 c. 1-quinquies e octies, del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in L. 160/2016, nei seguenti periodi:*

- dal 01.05.2018 al 31/07/2018;

- dal 01.05.2019 al 01/07/2019;

Si attesta altresì che sono stati rispettati i divieti e le prescrizioni previsto nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 1, comma 897, della legge 145/2018, e dell'articolo 243, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.”.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, la Sezione raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore.

2. Equilibrio di parte capitale

Negli esercizi in esame, il saldo complessivo degli equilibri di competenza a consuntivo è positivo:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	735.156,15	348.666,06
Equilibrio di parte capitale	- 51.370,68	70.887,14
Saldo delle partite finanziarie	-	-
Equilibrio finale	683.785,47	419.553,20

Dal prospetto sopra riportato, si osserva che, nell'esercizio 2017, il saldo di parte capitale è negativo e pari ad € - 51.370,68. Tuttavia, nell'esercizio 2018, l'Ente registra un saldo di parte capitale positivo e pari ad € 70.887,14.

Il Collegio invita l'Ente, per gli esercizi futuri, ad attuare una gestione che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale.

3. Risultato di amministrazione e rispetto dei vincoli di destinazione

Con riferimento al rispetto dei vincoli di destinazione, si osserva che, al risultato di amministrazione 2018, è stata vincolata/destinata la somma di € 1.859.746,83. Tuttavia, a seguito della gestione dell'esercizio 2018, si osserva una potenziale perdita di vincoli.

Verifica totale parte vincolata / destinata	
Totale parte vincolata/destinata derivante dal 2017	2.445.186,96
Utilizzo avanzo vincolato/investimenti in corso d'anno	451.282,85
Saldo di parte capitale 2018	70.887,14
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Differenziale residui eliminati di parte capitale	43.592,70
Totale parte vincolata / destinata da riportare a rendiconto 2018	2.108.383,95
Vincoli/destinazioni a rendiconto 2018	1.859.746,83
Differenza	- 248.637,12

L'Ente, a seguito di richiesta istruttoria, ha trasmesso alla Sezione un prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con ricostituzione dei vincoli successivi al 2017 e fino al 2020; a tale proposito, ha così relazionato: “In riferimento al mancato accantonamento nell'avanzo vincolato/destinato nel risultato di amministrazione 2018

per l'importo di euro 248.637,12 si conferma la mancata apposizione di tali vincoli e si attesta la possibilità di tale rettifica sui vincoli dell'avanzo di amministrazione in relazione alla sua evoluzione dinamica nell'esercizio 2019 e 2020 ad oggi come da prospetto allegato A) e si provvederà in sede di rendiconto 2020".

Nel prendere atto di quanto rappresentato, la Sezione si riserva eventuali verifiche ed approfondimenti nel controllo sui successivi cicli di bilancio, richiamando l'attenzione dell'Ente sull'importanza di una corretta quantificazione dei vincoli, sia di parte capitale, che di parte corrente.

4. Gestione dei residui – efficienza della riscossione

Negli esercizi in esame, si evidenziano difficoltà nella riscossione dei residui attivi totali, nonché nella riscossione delle entrate per recupero evasione tributaria.

In particolare, l'ammontare dei residui attivi al 31.12.2018 è pari ad € 1.644.424,51, in aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 1.551.473,26). La loro composizione è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 683.117,52 (41,54% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui € 961.306,99 (58,46% del totale).

Si rileva un tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali pari al 38,02%.

La capacità di riscossione dell'ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2017 (iniziali + riaccertati) (c)	Rendiconto 2017 riscossioni in c/residui (d)	% (d/c)	Rendiconto 2018 (iniziali + riaccertati) (e)	Rendiconto 2018 riscossioni in c/residui (f)	% (f/e)
Titolo I	629.708,95	232.932,92	36,99%	1.135.528,24	358.519,78	31,57%
Titolo III	161.077,68	115.783,19	71,88%	234.184,63	215.052,82	91,83%
GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2017 accertamenti (c)	Rendiconto 2017 riscossioni in c/competenza (d)	% (d/c)	Rendiconto 2018 accertamenti (e)	Rendiconto 2018 riscossioni in c/competenza (f)	% (f/e)
Titolo I	3.284.624,57	2.545.872,36	77,51%	2.789.299,31	2.338.747,93	83,85%
Titolo III	483.484,47	294.594,93	60,93%	512.695,14	303.393,49	59,18%

Si evidenziano, in entrambi gli esercizi, particolari difficoltà nella riscossione dei residui attivi del titolo I (36,99% nel 2017 e 31,57% nel 2018).

Con riferimento alle entrate per recupero evasione tributaria, nell'esercizio 2017 emerge una bassa percentuale di riscossione, pari al 9,00%, relativamente alla voce "Recupero evasione IMU" (accertamenti pari ad € 400.974,30 e riscossioni pari ad € 36.088,50). Anche la movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione registra una bassa percentuale di realizzo (4,86%). Per evidenziare la difficoltà di riscossione, con riferimento all'esercizio 2018, si menziona ancora la voce "Recupero evasione IMU/TASI", che registra accertamenti pari ad € 196.052,08 e riscossioni pari ad € 43.002,78 (con una percentuale di riscossione pari al 21,93%), nonché la voce "Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI", che registra accertamenti pari ad € 28.983,48 e riscossioni pari ad € 2.869,93 (con una percentuale di riscossione pari al 9,90%). La

movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione, anche in questo esercizio, registra una percentuale bassa, pari al 38,00%.

Al riguardo, si evidenzia che le tematiche sopra descritte sono state oggetto di rilievo anche nel controllo sul rendiconto dell'esercizio 2016 (deliberazione della Sezione n. 65/2020/PRSE). In tale sede, a seguito di richiesta istruttoria, l'Ente aveva dichiarato che i benefici delle azioni intraprese, al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione, si sarebbero potute vedere dall'anno 2019.

La Sezione si riserva, pertanto, ogni valutazione all'esito del controllo sul primo esercizio finanziario utile, sul quale convergeranno gli esiti positivi delle misure adottate al fine di migliorare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

5. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada e FCDE

L'Organo di revisione, nelle proprie relazioni sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, comunica che la funzione di Polizia Locale è delegata da oltre un decennio all'Unione dei Comuni di Verona Est, di cui il Comune di Illasi fa parte. Riferisce, inoltre, che l'Ente non gestisce le sanzioni, ma ne riceve solo il trasferimento, per il 2017 pari ad € 5.000,00, mentre per l'esercizio 2018 è stato pari a euro 4.958,91.

Alla luce di tali informazioni, si può ragionevolmente desumere che, come è accaduto negli esercizi precedenti, non vi sia stato accantonamento nel FCDE di somme per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, le quali sarebbero state stanziare dall'Unione dei Comuni di Verona Est.

La Sezione, nel ribadire quanto già sottolineato al riguardo con le deliberazioni nn. 65/2020/PRSE e 112/2018/PRSP, richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità di una corretta quantificazione del FCDE, secondo quanto disposto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; quest'ultimo allegato, al paragrafo 3.3, stabilisce che *“(...) Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale”*.

Si raccomanda, al riguardo, una verifica congiunta, unitamente all'Unione dei comuni e agli altri Enti ad essa aderenti, in ordine all'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità (cfr. deliberazione n. 122/2020/PRSE/Campagna Lupia di questa Sezione).

6. Organismi Partecipati

In sede istruttoria, sono stati chiesti i necessari aggiornamenti, in merito alla procedura di liquidazione dei seguenti organismi partecipati: “Consorzio Val d'Illasi Servizi (CO.V.I.SE.)” e “Consorzio per la Depurazione delle Acque dei Comuni di Verona est” (quote di partecipazione, al 31.12.2018, rispettivamente pari al 20,16% e al 15,00%).

In ordine a quanto richiesto, è stato comunicato che: *“In relazione al Consorzio per la Depurazione delle Acque dei Comuni di Verona est si evidenzia che è stato adottato atto di scioglimento del notaio Raffaele Chiddo con rep. 112479 del 03/05/2018 e con riparto finale positivo. Partecipata non più presente nel G.A.P. del Comune di Illasi come da*

deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27/12/2019 relativa alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2019. Il Consorzio Val d'Illasi Servizi (CO.VI.SE) ha cessato l'attività di adduzione e distribuzione dell'acqua con trasferimento ad Acque Veronesi s.c.a.r.l., avvenuta con deliberazione n. 91 del 23/04/2014 e sono in corso le procedure di liquidazione finale”.

Nel prendere atto di quanto comunicato, il Collegio raccomanda all'Ente un attento e costante monitoraggio delle proprie partecipate, al fine di prevenire ricadute negative sul bilancio dell'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Illasi:

- rileva la tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018, in violazione del termine previsto dall'art. 227, comma 2, del TUEL, raccomandando per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;
- accerta il mancato equilibrio di parte capitale per l'esercizio 2017 ed invita l'Ente, per gli esercizi futuri, ad attuare una gestione che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale;
- rileva la perdita di vincoli, con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2018, raccomandando la corretta quantificazione degli stessi;
- invita ad una verifica della corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in relazione alla gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada da parte dell'Unione dei Comuni di Verona Est;
- raccomanda un attento e costante monitoraggio delle proprie partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio comunale;
- si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle raccomandazioni sopra riportate;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

DISPONE

che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Illasi (Vr).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 novembre 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria 31 dicembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini